

Nuove disposizioni in vigore dal 30 aprile 2008 in materia di assegni bancari e circolari, libretti di deposito al portatore, denaro contante e titoli al portatore

Dal 30 aprile 2008 sono entrate in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007, che riguardano assegni bancari e circolari, libretti di deposito al portatore, denaro contante e titoli al portatore. Di seguito le principali informazioni sulle disposizioni da seguire che riguardano la sua operatività bancaria, che la invitiamo a leggere attentamente.

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

- Gli assegni bancari e circolari emessi per un importo pari o superiore a 5.000 Euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "**Non trasferibile**".
La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.
- Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "**Non trasferibile**".
Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari (per importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola di non trasferibilità: in tal caso dovrà essere riconosciuta a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo o assegno.
- Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati in forma libera (senza clausola "**non trasferibile**"), ciascuna girata deve recare, pena nullità, il **codice fiscale del girante**.
E', dunque, importante - perché l'assegno sia pagato - non solo aggiungere il proprio codice fiscale, all'atto dell'apposizione della girata, ma anche controllare che tutte le precedenti girate rechino il codice fiscale.
- I dati identificativi e il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità competenti che ne facciano richiesta.
- Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali "a me stesso", "a me medesimo" o simili al posto del nome del traente) possono essere unicamente negoziati per l'incasso presso una banca da parte del correntista stesso e non possono pertanto circolare.

La banca è tenuta a segnalare l'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

- I moduli di assegni bancari in possesso dei correntisti alla data del 29 aprile 2008 possono essere utilizzati anche dopo tale data, rispettando le regole sopra indicate all'atto dell'emissione.

* Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale e i vaglia postali e cambiari.

LIBRETTI DEPOSITO AL PORTATORE

- Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.
- I libretti con saldo pari o superiore a 5000 Euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti, ovvero fatti rientrare entro il suddetto limite entro il 30 giugno 2009.
- In caso di trasferimento di libretto al portatore di qualsiasi importo, il cedente, entro 30 giorni, sarà tenuto a comunicare alla banca emittente i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto (nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi di un documento di identità non scaduto e codice fiscale) e la data di trasferimento.
- La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del libretto, nel primo caso indicato, e dal 10 al 20% del saldo del libretto per le altre due ipotesi.

** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.

DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa. La banca è tenuta a segnalare l'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.